

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numeri degli incarti: BP.2010.46+47+48+49+50
(Procedura principale: BB.2010.82+83+84+85+86)

**Decreto del 28 settembre 2010
Il Presidente della I Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Cancelliera Elena Maffei

Parti

1. **BANCA A.**, rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,
2. **B.**, rappresentata dall'avv. Roberto Macconi,
3. **C.**, rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,
4. **D.**, rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,
5. **E.**, rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,

Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Fissazione di un termine d'ordine per chiedere di procedere ad atti d'indagini (art. 102 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- i reclami del 15/20 settembre 2010 interposti dalla Banca A. rispettivamente da B., C., D. e E. contro la decisione del 7/10 settembre 2010, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha fissato ai reclamanti un termine d'ordine scadente il 30 ottobre 2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP;
- le domande di effetto sospensivo contenute nei predetti reclami;
- le osservazioni alle domande di effetto sospensivo presentate dal MPC;

Considerato:

- che il reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);
- che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 la 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l'efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all'assenza di effetto sospensivo (KOLLY, *Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique*, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);
- che nella fattispecie i reclamanti fanno valere che il fatto di essere costretti ad esaminare un incarto molto voluminoso entro un termine troppo breve, e ciò in una situazione in cui manca tra l'altro un chiaro orientamento sulle accuse loro addebitate, costituirebbe un danno difficilmente riparabile ai diritti della difesa;
- che essi postulano pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, il MPC afferma che i reclamanti non rendono verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile e che le domande di effetto sospensivo devono essere respinte;
- che nella sostanza, per le ragioni espresse dai reclamanti, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;
- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, le domande di concessione dell'effetto sospensivo formulate dalla Banca A., rispettivamente da B., C. e D. vanno accolte;
- che per quanto riguarda E., si osserva ch'egli ha chiesto, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo a mezzo di esplicita menzione nell'intestazione del suo reclamo;
- che tale richiesta non è stata ribadita nel *petitum* e non è possibile ravvisare nel predetto reclamo una sufficiente motivazione che possa sostanziare le intenzioni annunciate nell'intestazione del gravame;
- che pur essendo la domanda di E. formulata in modo lacunoso, la stessa va ugualmente accolta onde garantire un trattamento uniforme dei cinque reclami giunti a codesta Corte, tenuto conto pure del fatto che anche se la concessione dell'effetto sospensivo fosse negata al reclamante sopra menzionato la procedura sarebbe comunque sospesa sino all'emanazione della decisione di merito;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. Le domande di effetto sospensivo sono accolte.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 28 settembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini
- Avv. Roberto Macconi
- Avv. Luigi Mattei
- Avv. Gino Godenzi
- Avv. Rossano Pinna
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.